



Allegato "A" alla Raccolta n. 9.981

#### STATUTO

##### FOUNDAZIONE

ART. 1) - E' istituita con sede in Foiano della Chiana, Via Ferdinando Redditi n. 2/A, una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "**ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA A.V.I.S. DI FOIANO DELLA CHIANA**", la cui durata è definita.

La sua fondazione risale alla data del 22 gennaio 1994.

##### PRINCIPI

ART. 2) - La Pubblica Assistenza Avis è una associazione volontaria di cittadini, che mediante la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività.

Per questa ragione i propri principi ispiratori sono quelli del movimento dei volontariato organizzato dall'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze alla quale aderisce (A.N.P.A.S.).

##### FINALITA'

ART. 3) - La Pubblica Assistenza Avis di Foiano della Chiana è acconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e senza alcun fine di lucro.

##### SCOPI

- ART. 4) - La Pubblica Assistenza Avis:  
fonda il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguitamento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare. Pertanto i suoi fini sono:
- aggregare i cittadini sui problemi della vita sociale e culturale;
  - ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori di solidarietà;
  - contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
  - contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
  - favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
  - collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
  - favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio/sanitario, sull'ambiente, sullo handicap ed altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovative;
  - collaborare con Enti Pubblici, privati e con altre Associazioni di volontariato per il perseguitamento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

##### ATTIVITA'

ART. 5) La sua attività consiste quindi:

- a) nell'organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
  - b) nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriale direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
  - c) nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
  - d) nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
  - e) nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
  - f) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo, atte a favorire una migliore qualità della vita;
  - g) nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti della AN.P.A.S.
- Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:
- a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
  - b) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
  - c) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi;
  - d) organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà;
  - e) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
  - f) organizzare servizi di mutualità.

#### **SOCI**

ART. 6) - Possono essere soci della Pubblica Assistenza Avis di Foiano della Chiana tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età, che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'assemblea.

Tutti i cittadini che prestano la loro opera come volontari o dipendenti e le persone che svolgono il servizio civile diventano automaticamente soci a tutti gli effetti.  
Tutti i familiari dei soci purché maggiorenni sono considerati soci.

Tutti i soci che hanno compiuto i diciotto anni di età oltre che agli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere e essere eletti.

Tutti i soci di età inferiore ai 18 anni, che abbiano compiuto i 14 anni di età, possono partecipare alla vita associativa godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in assemblea, di elegge e di essere eletti.

**ART. 7) - I diritti dei soci sono:**

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e da eventuali regolamenti da esso derivanti;
- eleggere le cariche sociali ed essere eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 6;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto.

**DOVERI DEI SOCI**

**ART. 8) I doveri dei soci sono:**

- rispettare le norme del presente statuto ed i deliberati degli organi associativi;

Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

**INCOMPATIBILITÀ**

**ART. 9) - Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla Pubblica Assistenza Avvis di Foiano della Chiana.**

**ESPULSIONE**

**ART. 10) - La qualità di socio si perde:**

- per morosità;
- per decadenza;
- per esclusione.

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.

**ESERCIZIO FINANZIARIO**

**ART. 11) - L'esercizio finanziario della Pubblica Assistenza Avvis di Foiano della Chiana, inizia il primo del mese di gennaio e termina il trentuno del mese di dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla stesura del Bilancio Consuntivo. Tale Bilancio deve essere approvato dall' Assemblea entro il 30 Aprile di ciascun anno. A questo riguardo, il Bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della riunione in cui deve essere approvato dal Consiglio Direttivo. Entro il 30 Aprile di ogni anno deve essere predisposto anche il Bilancio Preventivo. I Bilanci Consuntivi devono dimostrare, in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente, quelli preventivi devono contenere un'attendibile previsione dell'entrate e delle spese dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.**

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio Direttivo può rimandare l'approvazione del Bilancio entro sei

mesi dalla data di chiusura dell'Esercizio.

Le entrate della Pubblica Assistenza Avis di Foiano della Chiana sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai proventi per le prestazioni effettuate;
- c) dai contributi di Enti pubblici e privati;
- d) da obblazioni e da ogni altra entrata che, a qualsiasi titolo, provenga all'Associazione.

La quota od il contributo associativo sono intrammissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

L'ente trae i mezzi economici necessari al raggiungimento dei propri scopi sociali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare; dalle quote degli iscritti; da obblazioni ed offerte; da convenzioni da sottoscrivere con Enti pubblici o privati; da contributi o lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati; dalla gestione di beni e servizi tra cui, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi sociali, sanitari, funebri e cimiteriali; dall'esercizio di iniziative o altre forme di entrata.

#### **PATRIMONIO**

ART. 12) Il Patrimonio della Pubblica Assistenza Avis di Foiano della Chiana è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
- b) da titoli pubblici e privati;
- c) da lasciti legati e donazioni purché accettate dal Consiglio Direttivo.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione potranno essere impiegati solo per le finalità per le quali l'Associazione è stata costituita.

#### **ORGANI ASSOCIATIVI**

ART. 13) - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci revisori;
- e) il Collegio dei Probiviri.

#### **ASSEMBLEA ORDINARIA**

ART. 14) - Riunione dell'Assemblea dei soci:

L'assemblea dei soci si riunisce di norma una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.

Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per

le periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasioni di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto le responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro-verbali dell'assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno 1 ora.

#### **DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

ART. 15) - L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il voto segreto quando si trattì di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi. Nel caso di modifiche allo Statuto Sociale, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto. Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di tre quarti dei presenti, qualunque ne sia il numero. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte. Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

#### **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA**

ART. 16) L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale, e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'associazione, purché raggiunga lo scopo di portare a conoscenza di tutti la convocazione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, deve essere diffuso almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Partecipano all'assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi.

Le riunioni dell'assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.

E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire

ai non soci di prendere la parola.

#### **LAVORI ASSEMBLEA**

ART. 17) - In apertura dei propri lavori l'assemblea elegge un Presidente e un Segretario.  
Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, tre scrutatori per le votazioni a schede.

#### **COMPITI ASSEMBLEA**

ART. 18) - Compiti dell' Assemblea sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo chiuso il 31 dicembre e quello preventivo;
- b) approvare la relazione del Consiglio direttivo;
- c) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
- d) approvare e modificare le linee programmatiche dell'Associazione;
- e) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- f) approvare il regolamento generale dell'Associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- g) approvare e modificare, su proposte dei medesimi, il regolamento dei soci che svolgono attività volontaria;
- h) approvare le modifiche dello statuto;
- i) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

La riunione dell'assemblea per gli adempimenti di propria competenza si svolge entro il 30 aprile di ogni anno;

- a) adottare i provvedimenti di cui all'art.10);
- b) eleggere il Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
- d) eleggere il collegio dei Sindaci Probiviri.

#### **VOTAZIONI**

ART. 19) - Modalità di votazione:

L'elenco dei soci che possono essere eletti secondo il precedente art. è deve essere esposto sul tavolo dove verranno effettuate le votazioni.

Gli elettori possono scegliere, a proprio piacere, i nominativi di persone ritenute idonee dall'elenco dei soci, trascrivendoli nell'apposito spazio della scheda.

Per l'elezione del Consiglio direttivo si possono esprimere al massimo dieci preferenze.

Per il Collegio dei Sindaci Revisori si possono esprimere al massimo tre preferenze.

Alle elezioni dei sindaci revisori possono partecipare anche i non soci all'associazione purché maggiorenni.  
Per il collegio dei probiviri, si possono esprimere al massimo tre preferenze.

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

ART. 20) - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 15 (quindici) membri oltre a due

consiglieri, nominati autonomamente dall'ASSOCIAZIONE COMUNALE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE DI FOIANO DELLA CHIANA, in quanto fondatori e garanti del nome e l'immagine dell'ASSOCIAZIONE COMUNALE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE DI FOIANO DELLA CHIANA e dura in carica 3 (tre) anni.

E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'associazione.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate e preventivamente autorizzate dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione, che deve contenere, gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della Sede sociale. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

#### **COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

ART. 21) - Compiti del Consiglio Direttivo. I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) predisporre le proposte da presentare alla Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 18;
- b) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- d) stipulare contratti, convenzioni, accordi, nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto.

#### **RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

ART. 22) - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipino la metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratt di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le norme, scritte per l'assemblea dei soci.

#### **ELEZIONI MEMBRI DEL CONSIGLIO**

ART. 23) - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere.

## RAPPRESENTANZA LEGALE

ART. 24) - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle linee attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'Ente, somme da terzi, rilasciando liberatoria quietanza.

Il Presidente se autorizzato può delegare in parte o interamente, i propri poteri al Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

ART. 25) - Il collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Sindaci revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.

### SINDACI REVISORI

ART. 26) - Il Collegio dei Sindaci revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il proprio parere su quello preventivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 27) - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

ART. 28) - Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile deliberà sui ricorsi, presentati dai soci, contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo, ai sensi del precedente articolo 18.

Delibera altresì sulle controversie fra i soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio ed il Consiglio stesso.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

### VACANZA POSTI CONSIGLIERI

ART. 29) - Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da

parte dell'Assemblea alla sua prima riunione.

La vacanza comunque determinata, della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, comporta la decadenza del medesimo.

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

ART. 30) - Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art. 10 lettera b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

I provvedimenti di cui all'art. 10 lettera b) sono esecutivi dal momento della notifica.

#### **REGOLAMENTI ASSOCIATTIVI**

ART. 31) - I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **SCIOLGIMENTO ASSOCIAZIONE**

ART. 32) - Scioglimento dell'Associazione.

Nell'eventualità di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi motivo e che in ogni caso dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei soci, i beni patrimoniali passeranno di proprietà dell'ASSOCIAZIONE COMUNALE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE DI FOFANO DELLA CHIANA.

In caso questa sia già stata sciolta, i beni passeranno al Comune di Fofano della Chiana, con l'obbligo di costituire in loco analoga Associazione a cui andrà in uso il patrimonio, o comunque ad analoga associazione di volontariato così come deliberato dall' Assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In ogni caso, la liquidazione dell' Associazione sarà affidata ad un Liquidatore nominato dall' Assemblea.  
L'Assemblea determina, all'atto della messa in liquidazione dell' Associazione, anche i compiti del liquidatore, e successivamente ne ratifica l'operato.

ART.33) - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivati o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia.

F.to: Lamberto Moretti - Nadio Barbagli Notaio.

**COPIA conforme all'originale ed**  
**a... suo... allegato...  
che si riferisce... CONSENTITI  
Arezzo, il 17 ottobre 2000**

  
